

## Sfalcio anticipato 2003

### prati sfruttati in modo poco intensivo e prati estensivi

La Sezione dell'agricoltura, consultato l'Ufficio protezione della natura, autorizza, nell'ambito delle sue competenze previste agli art. 45 cpv. 2 bis e art. 46 cpv. 3 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) e dal Regolamento concernente i pagamenti diretti in agricoltura, lo sfalcio anticipato a partire dal **1° giugno** dei prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo **nelle regioni di pianura, intermedia e collinare**.

Sono escluse da questa autorizzazione:

1. le superfici annunciate per il contributo sulla qualità biologica (OQE);
2. le superfici site in biotopi (zone nucleo) soggetti a vincoli secondo la Legge sulla protezione della natura e del paesaggio;
3. le superfici oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con l'Ufficio protezione della natura.

Per le superfici come ai punti da 1 a 3, eventuali deroghe devono essere richieste per iscritto alla Sezione dell'agricoltura, 6501 Bellinzona, che consulterà l'Ufficio protezione natura. Nella domanda va precisata la localizzazione dell'oggetto con il nome del Comune, il numero della particella, le coordinate o un piano di localizzazione, oltre ai dati dell'azienda richiedente.

Si prega di inoltrare simili richieste solo per casi giustificati, ossia superfici con una vegetazione particolarmente precoce.

Per i prati sfruttati in modo poco intensivo e estensivo siti nelle zone di montagna I-II e III-IV valgono fino a nuovo avviso le date previste dall'OPD, ossia il 1° sfalcio non potrà essere effettuato prima del 1° luglio rispettivamente 15 luglio.